



**Comune di Castel Gandolfo
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA IV Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Rifiuti**

OGGETTO: Procedura competitiva ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito del comune di Castel Gandolfo, e servizi complementari. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dicembre 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO - PROROGA.....	4
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	5
ART. 6 - CONTROLLO DELL'ENTE	5
ART. 7 - MODALITÀ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	7
ART. 8 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	8
ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE	8
ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	9
ART. 11 - PAGAMENTI	9
ART. 12 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	10
ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	10
ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	11
ART. 15 - OBIETTIVI	11
ART. 16 - SPESE DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.....	12
ART. 17 - PENALITÀ	13
ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	16
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 20 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	16
ART. 21 - CONTROVERSIE.....	17
ART. 22 - SPESE	17
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....	18
ART. 23 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE	18
ART. 24 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	19
ART. 25 - PERSONALE IN SERVIZIO	20
ART. 26 - MEZZI E ATTREZZATURE.....	21
ART. 27 – CENTRI SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	24
ART.28 ECOSPORTELLO.....	24
ART. 29 – NUMERO VERDE E CRM	25
ART. 30 – CALENDARIO DEI SERVIZI.....	25
ART. 31 – COOPERAZIONE.....	27
ART. 32 –AVVIO DEI SERVIZI E FASE TRANSITORIA	27
ART.33- REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TRIBUTO/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	28
ART.34-RISERVATEZZA.....	29

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).

I servizi oggetto dell'appalto saranno svolti nel territorio del Comune di Castel Gandolfo. Per semplicità, nel seguito, il termine "Ente" si riferirà al Comune di Castel Gandolfo.

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nei territori dell'Ente secondo le modalità specificate caso per caso nel Disciplinare Tecnico, allegato come parte integrante al presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
 - 1. raccolta domiciliare della frazione urbana residua, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), della plastica, prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - 2. raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
 - 3. raccolta domiciliare su chiamata dei RAEE (da utenze domestiche) e dei rifiuti ingombranti e degli scarti verdi;
 - 4. gestione del Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant'altro necessario, secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati;
 - 5. trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare, escluso ogni onere/ricavo di smaltimento finale e/o trattamento e/o recupero;
- b) servizi di igiene urbana, quali spazzamento strade, pulizia delle aree mercatali e manifestazioni ed altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati;
- c) realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- d) campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica.

ART. 2 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente potrà sostituire l'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

È comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - Durata dell'appalto - Proroga

Il contratto avrà la durata di **cinque anni (sessanta mesi)**. Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'impresa appaltatrice previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'impresa appaltatrice dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.

ART. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) il presente "Capitolato Speciale d'Appalto", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria;
- b) il "Disciplinare Tecnico", firmato per accettazione dalla Ditta aggiudicataria, compreso l'elenco dei prezzi unitari;
- c) il Piano Programma Organizzativo (PPO) di esecuzione del servizio proposto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara ed eventuali altri documenti tecnici del progetto offerta;
- d) l'elenco delle proposte migliorative ed integrative offerte dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- e) la Relazione Giustificativa Economica redatta dalla Ditta aggiudicataria.

Si precisa che per la presente gara, limitatamente ai rischi interferenziali, non si individuano specifici costi relativi alla sicurezza da interferenza. La stazione appaltante non ha pertanto ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabile a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Tale documento potrà essere redatto/aggiornato dallo stesso Ente, anche su proposta della Ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità del servizio; tale documento potrà, inoltre, essere redatto/integrato su proposta della Ditta

aggiudicataria od a seguito della valutazione dell'Ente appaltante, a cura della Ditta aggiudicataria stessa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti all'oggetto del presente appalto.

ART. 5 - Condizioni alla scadenza

Gli automezzi utilizzati dall'impresa appaltatrice saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (mastelli, bidoni e/o cassonetti, ecc.), comprese le strutture ad accesso informatizzato e le eventuali dotazioni hardware, distribuiti e/o installati sul territorio nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o in sostituzione di quelli esistenti di proprietà comunale o di terzi, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dell'Ente.

Sarà responsabilità dell'I.A., al termine del Contratto, garantire al nuovo soggetto gestore la continuità di utilizzo dei sistemi informatici messi in opera, ed attivarsi per evitare qualunque sospensione delle attività di contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle utenze o la tracciabilità dei flussi di rifiuti prodotti nel territorio. Sarà inoltre responsabilità dell'I.A. garantire che qualunque banca dati o contenuto informativo, che, come indicato al precedente comma, rimarrà di proprietà dell'Ente, possa essere utilizzato dall'Ente stesso e dal nuovo soggetto gestore senza alcuna penale, vincolo od altro che ne possa limitare la continuità gestionale. Tale clausola si applica titolo indicativo, ai database delle utenze, al censimento delle attrezzature stradali o di prossimità, ai database della consegna di attrezzature, ammortizzabili e non, destinati alle utenze. A tal pro, i contenuti informativi di cui sopra dovranno essere resi, alla scadenza, in formati elettronici compatibili con le strumentazioni informatiche a disposizione dell'Ente.

ART. 6 - Controllo dell'Ente

L'Ente provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi nominando a tal fine il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione, nonché gli eventuali assistenti dello stesso, possono dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

I servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verifichino le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere.

L'impresa appaltatrice deve realizzare un sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'impresa appaltatrice deve disporre di un sistema informativo duale di gestione dei dati ossia un sistema di controllo al quale l'Ente o i soggetti delegati dall'Ente possano accedere in remoto, per esempio tramite apposito ed idoneo portale web e password di accesso, in qualsiasi momento, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e di seguito elencate.

Si specifica che ai sensi del DM Ambiente 20 aprile 2017 "Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati Copertura integrale dei costi Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale commisurata al servizio reso Articolo 1, comma 667, legge 147/2013", le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la

ridistribuzione, come definito dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Inoltre, qualora il sistema proposto sia fornito in modalità SaaS (Software as a Service), visto il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019 approvato con DPCM del 31 maggio 2017 e visto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha delineato un percorso di qualificazione per i fornitori Software as a service (SaaS) della Pubblica Amministrazione (PA), affinché le stesse possano adottare servizi Cloud omogenei e di qualità, e che le qualificazioni assicurano che i servizi SaaS per il Cloud della Pubblica Amministrazione siano sviluppati e forniti secondo criteri minimi di affidabilità e sicurezza considerati necessari per i servizi digitali pubblici, il sistema deve aver acquisito qualificazione AgID ed essere iscritta tra i fornitori AgID di SaaS della Pubblica Amministrazione ed inserita nel Cloud Marketplace AgID secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018. Se non fosse erogato in modalità cloud il sistema dovrà comunque garantire standard minimi in termini di disponibilità e integrità dei dati. L'I.A. dovrà darne dimostrazione con adeguata documentazione a supporto.

In qualunque caso il sistema informativo dovrà essere conforme agli standard fissati dalle norme europee in tema di privacy presenti nel regolamento GDPR.

A tal proposito il sistema deve essere dotato dalla componentistica hardware e software necessaria per ottenere le seguenti prestazioni minime:

- localizzazione dei veicoli in tempo reale su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell'operatore;
- possibilità di aggiungere ulteriori layer, alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il fornitore e l'Ente;
- localizzazione in continuo ed in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione in real time;
- tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi di servizio con registrazione delle soste per i mezzi del servizio di raccolta e presa di carico (messa in funzione delle spazzole) per le spazzatrici.

Il sistema deve in particolare rilevare e trasmettere, per ogni punto del percorso e per ogni mezzo, almeno i seguenti dati:

- coordinate geografiche,
- data e ora (ore, minuti e secondi),
- velocità istantanea,
- km parziali percorsi,
- stato operativo.

Il sistema, che dovrà essere lo stesso utilizzato per la ricezione dei dati trasmessi dai mezzi e dai lettori RFDI (v. art. 26), deve essere in grado di:

- geo-riferire le utenze domestiche e non domestiche;
- consentire l'associazione tra le utenze e la dotazione di contenitori forniti dall'I.A.,
- definire la zonazione del territorio finalizzata anche alla definizione dei giri di raccolta da parte dell'I.A.;
- offrire la reportistica necessaria a verificare i conferimenti delle utenze domestiche e non domestiche, con la possibilità di definire tali report per zona, fascia temporale, tipologia di utenza, frazione merceologica raccolta;

- in accordo con l'utilizzo dei mezzi, di rappresentare graficamente i vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio.

Detto sistema informativo deve essere in grado di integrare tutti i dati di raccolta inclusi quelli che saranno acquisiti da eventuali strutture informatizzate.

Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi all'Ente su supporto magnetico con frequenza settimanale. La soluzione deve permettere la completa parametrizzazione dell'intero sistema (frequenza di campionamento, frequenza di invio dei dati a terra, ecc.).

La soluzione dovrà essere in grado di garantire la memorizzazione dei dati di localizzazione per tutta la durata del servizio, per l'intera flotta utilizzata ed oggetto del servizio di localizzazione.

Si precisa che l'Ente ha ottenuto dalla Città Metropolitana di Roma un finanziamento destinato in primo luogo all'informatizzazione del centro comunale di raccolta con una piattaforma in cloud in grado di poter gestire tutto il processo di informatizzazione finalizzato alla tariffazione puntuale. Il sistema che l'A.I. intende offrire dovrà essere interoperabile con tale sistema. Tutti i costi relativi alla messa a punto dei protocolli di interoperabilità tra i 2 sistemi saranno a carico dell'A.I.

A questo scopo l'I.A. deve presentare nell'offerta tecnica un fascicolo denominato "*descrizione di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte della Stazione Appaltante*" che consenta all'Ente di consultare le seguenti informazioni, aggiornate con cadenza almeno settimanale:

- numero e tipo di utenze servite,
- numero di abitanti serviti,
- estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata,
- quantità di rifiuti raccolti, in funzione del tipo di rifiuto (come identificato dai codici CER, compresi i RAEE, i rifiuti ingombranti), della frequenza e delle modalità di raccolta (porta a porta, cassonetto stradale, centri di raccolta), del tipo di utenza (domestica e non domestica e delle altre categorie previste dalle norme) e delle modalità di rilevazione (manuale o automatica),
- flussi giornalieri di utenti e di materiali nei Centri di Raccolta, compresi orari di apertura dei centri,
- tipo e frequenza dei disservizi verificatisi, compreso numero, gravità e localizzazione degli errati conferimenti,
- destinazione delle frazioni di rifiuti raccolte; centri di trattamento, di recupero, di preparazione per il riutilizzo e di smaltimento (comprese le piattaforme di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti in maniera differenziata e gli impianti di smaltimento/discariche) utilizzati, ecc.,
- eventuali dati sul compostaggio domestico e di comunità,
- numero, tipo e caratteristiche di contenitori utilizzati per la raccolta differenziata domiciliare e per quella in postazioni centralizzate ad accesso informatizzato,
- numero dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per tipologia (quantità di rifiuti trasportate),
- numero di eventi, mercati, sagre e feste specificatamente individuati
- ogni altra informazione necessaria alla compilazione del MUD o documento equivalente,
- descrizione sintetica delle comunicazioni fatte agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti,

- numero e qualifica degli addetti al servizio e durata delle loro prestazioni in relazione alle diverse modalità di realizzazione della raccolta dei rifiuti,
- la programmazione dei servizi per la settimana successiva,
- report dettagliato sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del servizio da parte delle utenze);
- report dettagliato su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.

Il progetto del sistema deve comprendere la descrizione degli strumenti e delle apparecchiature necessari al suo funzionamento.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla gestione della Banca Dati Utenze, compresi aggiornamenti (con cadenza giornaliera), verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore ed al numero progressivo dato al contenitore stesso.

La Banca Dati Utenze dovrà contenere almeno le seguenti informazioni esportabili in files editabili:

- identificativo utenza
- nominativo
- indirizzo
- tipo utenza (domestica residente, domestica non residente, utenza non domestica)
- residenza
- per utenze domestica residente: numero di componenti
- per utenze domestica non residente: eventuale parametro equivalenza indicato dall'Ente
- per utenze non domestica: categoria
- per utenze non domestica: superficie
- indicazione eventuali utenze aggregate
- dotazione contenitori per ogni utenza per tipologia di rifiuto con indicata volumetria
- dotazione sacchi per ogni utenza per tipologia di rifiuto con indicata volumetria
- letture svuotamento contenitori nei servizi domiciliari (con indicata data/ora e tipologia rifiuto associate a codice ed utenza)
- letture conferimenti presso strutture informatizzate o centro di raccolta (con indicata data ed ora, tipologia rifiuto, quantità, associate all'utenza)
- letture consumo/ritiro sacchi da distributore (con indicata data ed ora, tipologia sacco/rifiuto, quantità, associate a codice ed utenza)
- km percorsi dai mezzi di raccolta in ogni giornata di raccolta
- consumo di carburante dei mezzi di raccolta in ogni giornata di raccolta

Spetta alla Ditta aggiudicataria anche l'assistenza all'Ente alla compilazione del MUD nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

I dati dovranno essere trasmessi all'Ente in forma di tracciato compatibile con la strumentazione informatica degli stessi e pertanto, se necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Ente gratuitamente un tecnico informatico che collabori a rendere compatibili ed utilizzabili i dati trasmessi dalla Ditta stessa.

I dati della banca dati utenze dovranno essere trasmessi con la cadenza richiesta dall'Ente (di norma giornaliera) e con modalità adeguate all'eventuale sviluppo della tariffa puntuale prevista dall'Ente.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'impresa appaltatrice, servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 - Modalità minime obbligatorie di espletamento dei servizi

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare Tecnico;
- svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite la gestione di un ecosportello;
- organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti.

ART. 8 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, in caso di possesso di idonei requisiti che dovranno essere allegati alla documentazione in originale o copia conforme.

La ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nelle forme e modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale offerto in sede di gara, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata all'Ente appaltante, quale Ente garantito, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni prima della stipula del contratto.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria di valore incrementato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; detto incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La ditta aggiudicataria ha facoltà di ridurre l'importo di cui al precedente comma, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per l'Ente l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Entro i sei mesi seguenti la scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

ART. 10 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quello fissato di **Euro 7.606.728,85 (oltre IVA)** per il periodo di durata contrattuale di cui Euro 4.952.878,10 per costi di manodopera soggetti a ribasso.

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di esercitare l'opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, pari a **Euro 760.672,88 (oltre IVA)**.

Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo massimo stimato dell'appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a Euro 8.367.401,73 (oltre IVA), di cui Euro 5.266.923,79 per costi di manodopera soggetti a ribasso,

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e vista la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a zero e non è necessario pertanto redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

L'importo annuo complessivo offerto dai concorrenti s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti all'oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.106 del D.lgs 50/2016.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente capitolato:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

ART. 11 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo posto a base di gara al quale deve essere applicato il ribasso offerto in sede di offerta dall'Impresa appaltatrice), con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà preliminarmente al pagamento essere vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I.), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, la Ditta Aggiudicataria si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L.13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta prima della stipula del contratto, dovrà comunicare il C/C postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 seguente.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dall'Ente.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Impresa a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

ART. 12 - Adeguamento e variazione dei servizi

L'impresa appaltatrice s'impegna, senza alcuna variazione del canone contrattuale, ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% (*cinque per cento*) di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi, ecc.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dalla Ditta in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016, nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato Disciplinare Tecnico.

ART. 13 - Revisione del prezzo contrattuale

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) allegato alla Delibera n.443 del 31 ottobre 2019, ovvero, in difetto di tali provvedimenti, sulla base del tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi).

ART. 14 - Disciplina del subappalto

In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere, e nello specifico dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

In particolare, si richiama

- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di depositare il contratto di subappalto all'Ente entro venti giorni dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- l'obbligo, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, dell'Impresa di praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'autorizzazione del subappalto, non esime la Ditta dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

In ogni caso l'intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, nei modi previsti dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, pena la non possibilità di ricorrervi.

ART. 15 - Obiettivi

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza del sistema di raccolta rifiuti e di igiene urbana;
- consolidamento e costante miglioramento dei servizi di pulizia delle aree pubbliche finalizzati a garantire la migliore qualità urbana possibile ai frequentatori;
- l'eliminazione dal territorio di qualunque cassonetto a libero accesso;
- l'attivazione di iniziative tese a prevenire la produzione dei rifiuti;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- realizzazione di processi di ammodernamento ed adeguamento tecnologico per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti di rilevazione e controllo, i sistemi informatici di gestione del servizio;
- introduzione di sistemi di contabilizzazione delle quantità necessarie per la puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione dovuta in applicazione della TARIP.

La ditta dovrà garantire un risultato di raccolta differenziata **non inferiore al 75% medio annuo a partire dall'anno 2022**, calcolato con il metodo di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 "Linee Guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Restano a carico dell'impresa appaltatrice tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'Amministrazione comunale circa anomalie di servizio, eccetera) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 16 - Spese di smaltimento e trattamento dei rifiuti

Sono a carico della Ente Aggiudicatario le spese ed i ricavi relativi allo smaltimento e/o trattamento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti indicati dall'Ente nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale; sono a carico della IA i costi di trasporto presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

Non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico dell'Ente e/o degli utenti per eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o trattamento individuati come sopra dall'Ente.

Per ogni tipologia di rifiuto, fino a 200 km di percorrenza, andata e ritorno, considerando il percorso più breve tra la sede del municipio dell'Ente e la sede dell'impianto, calcolato attraverso il sito <http://www.tuttocitta.it/percorso/>, selezionando nel campo opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante", non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in Euro/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare Tecnico, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Per tutti i mezzi di raccolta e spazzamento utilizzati non in esclusiva nel territorio dell'Ente, come previsto dall'art. 26 del presente capitolato, l'IA. deve provvedere alla pesatura dei rifiuti prima di lasciare il territorio dell'Ente e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione dell'Ente, ogni qual volta richiesti, i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER riferiti alle sole utenze del territorio dell'Ente;
- b) la suddivisione dei pesi per codici CER, per tipo di destinazione (smaltimento, recupero, ecc.) e per singolo flusso (porta a porta, centro di raccolta, ecc.).

La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.).

La pesatura in uscita dall'Ente deve essere eseguita presso un sito idoneo dotato di pesa certificata che sarà indicato all'Ente, dall'IA., almeno cinque giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione.

ART. 17 - Penalità

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'IA. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di smaltimento o conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati	da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 20.000,00 per ogni contestazione

contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancato adempimento di quanto ordinato dall'Ente a mezzo del suo responsabile	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nel progetto nei termini indicati all'art. 31, compresa attivazione dell'applicazione di cui all'art.29	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni contestazione e per ogni giorno di ritardo
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione dei cassonetti entro i termini fissati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione e per giorno di ritardo
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per ogni carenza accertata per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 200,00 per ogni contestazione e per giorno
mancata attuazione e/o gestione della Banca Dati Utente	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione accertata
incompleta attuazione e/o gestione della Banca Dati Utente	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni carenza giornaliera accertata
mancata o incompleta attuazione del sistema di premialità nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico	da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione accertata
mancata o incompleta attuazione delle attività di consulenza per la tariffa puntuale, nei modi descritti nel Disciplinare Tecnico e/o nell'offerta tecnica	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni giorno di mancata attuazione/gestione accertata
mancata effettuazione delle campagne informative	da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni campagna di comunicazione non realizzata nel rispetto dei tempi previsti dal contratto
incompleta effettuazione delle campagne informative	da un minimo di euro 20,00 a un

	massimo di euro 100,00 per ogni carenza giornaliera accertata
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione accertata
mancata trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini e tempi indicati	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
carezza di funzionamento del sistema duale di trasmissione dati od accesso al portale da parte dell'Ente per verifica dati gestione servizio	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni giorno di malfunzionamento
mancato funzionamento del sistema di contabilizzazione dei conferimenti per una o più utenze nel servizio di raccolta domiciliare e/o presso le strutture ad accesso informatizzato	da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 150,00 per ogni giorno di malfunzionamento e per ogni frazione di rifiuto
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero inferiore a quello dichiarato	euro 500,00 per ogni mezzo ed unità di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico dell'impresa appaltatrice l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata A/R o pecmail.

Le eventuali giustificazioni dell'impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pecmail o raccomandata A/R al domicilio dell'impresa appaltatrice.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'I.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza, dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

ART. 18 - Esecuzione d'ufficio

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente, aumentate di maggiorazione nei termini di legge, sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'impresa appaltatrice, a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

L'Ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione sostanziale del servizio o parte dello stesso, ovvero per sopravvenute evidenti esigenze di interesse pubblico, nonché nell'ipotesi di cui al precedente art 3 (individuazione soggetto d'ambito).

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ente, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare la risoluzione espressa del contratto, in presenza delle ipotesi specificatamente previste nel presente capitolato speciale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta perdita da parte del soggetto appaltatore dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016;
- 2) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per tre anni consecutivi;
- 3) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'impresa appaltatrice;
- 4) cessazione, cessione o fallimento dell'impresa appaltatrice;
- 5) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 6) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 7) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 8) mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 9) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;

In caso di rescissione del contratto per i motivi su esposti, l'impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 20 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali (elenco non esaustivo):

- Delibera ARERA n.443/2019 ed allegato MTR e s.m.i.;
- Delibera ARERA n.444/2019 e s.m.i.;

- D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 e s.m.i.;
- DM Ambiente 20 aprile 2017;
- D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014;
- D.lgs 205/2010;
- Circolare AGID n. 3 del 9 aprile 2018
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 21 - Controversie

Ogni controversia tra l'ente appaltante e il soggetto appaltatore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente appalto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento del tentativo di accordo bonario di cui all'art 206 del D.Lgs. n. 50/2016. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 22 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

L'impresa appaltatrice è tenuta a versare un contributo una tantum pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), per spese di pubblicazione, per le fasi di espletamento della procedura di gara, da versarsi al momento della sottoscrizione del contratto. Così come specificato nel disciplinare di gara.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

ART. 23 - Responsabilità dell'impresa appaltatrice

L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo;
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto e, in caso di rinnovo o proroga, fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ogni singolo sinistro;

b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a tre milioni di Euro per ciascun prestatore di lavoro;

c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a due milioni di Euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del Cod.Civ.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato, o associate a qualunque titolo. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 24 - Sicurezza sul lavoro

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'impresa appaltatrice e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'impresa appaltatrice è edotta dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'impresa appaltatrice, al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'impresa appaltatrice sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'impresa appaltatrice. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'impresa appaltatrice si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare l'Ente nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'impresa appaltatrice nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 25 -

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Con riferimento all'art. 50 del Codice, e coerentemente con l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, dalla Corte di Giustizia e dall'ANAC, l'impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico, per tutta la durata dell'appalto, il personale che risulta impiegato nelle attuali imprese appaltatrici dei servizi (di cui all'allegato

elenco non nominativo al disciplinare di gara, coerente con la propria organizzazione d'impresa e con le proprie esigenze tecnico-organizzative.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a:

- 1) applicare ai lavoratori dipendenti il C.C.N.L. FISE Assoambiente o Federambiente;
- 2) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) trasmettere al Comune di competenza le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- 1) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- 2) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà avere le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione alle specifiche mansioni, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

ART. 26 - Mezzi e attrezzature

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, l'impresa appaltatrice metterà a disposizione tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessarie al loro espletamento.

La flotta veicoli, le attrezzature, le apparecchiature, i rotabili, i Dispositivi di Protezione Individuale, i contenitori previsti nell'Offerta Tecnica devono essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE e ai requisiti di sicurezza vigenti.

L'impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro. I mezzi dedicati alla raccolta dei rifiuti domiciliari ed allo spazzamento delle strade dovranno avere immatricolazione non precedente all'anno 2019, e dovranno essere utilizzati in esclusiva nel territorio dell'Ente.

I mezzi devono essere sottoposti con esito positivo alle verifiche periodiche dell'Ispettorato della Motorizzazione.

I mezzi devono essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione ed idonei per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto riportato dal Decreto 3 giugno 2014 n. 120 e dalle Deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo stesso.

I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta devono essere dotati, pena la loro immediata sostituzione, di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio.

Ai fini della sicurezza, in particolare, i mezzi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

- mezzi raccolta rifiuti con piano di carico ribassato $\leq 1,2$ metri,
- mezzi a compattazione con cabina di guida con sistema agevolato per salire e scendere dal mezzo (per esempio cabina ribassata, riduzione numero gradini),
- mezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti in modalità monoperatore con guida a destra,
- mezzi a vasca e costipatori, fino a 8 mc, per raccolta rifiuti a carico posteriore con cestello integrato, fisso o mobile (sacca), su volta bidoni/cassonetti,
- mezzi dotati di pedane posteriori omologate.

Detti dispositivi devono essere costantemente tenuti in efficienza dell'impresa appaltatrice. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale.

L'impresa appaltatrice deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti.

I mezzi in uso dovranno comunque rispettare almeno le Direttive comunitarie in materia di emissioni di inquinanti da parte dei veicoli.

Le emissioni sonore dovranno rispettare quanto previsto nell'allegato I del D.M. 14 dicembre-2007 recante Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, per la corrispondente categoria di veicoli, da misurare sulla base dei metodi di prova previsti nella pertinente norma tecnica CUNA.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

L'impresa appaltatrice deve provvedere, a sua cura e spese, al lavaggio e disinfezione periodica dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi ad inizio di ogni giornata di servizio dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

L'impresa appaltatrice s'impegna a garantire le scorte necessarie.

L'impresa appaltatrice deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza e coloritura, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sostituzione immediata per assicurare la

continuità del servizio. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.

L'impresa appaltatrice deve garantire l'utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale, ed in particolare, di classe minima Euro 6.

Tutti gli automezzi devono recare il logo e nome dell'Ente, la dicitura "Servizi di igiene urbana" e il nominativo dell'impresa appaltatrice. Inoltre, sugli automezzi deve essere riportato il numero verde per le segnalazioni dei cittadini all'impresa appaltatrice. Dette scritte dovranno essere riportate su tutti i mezzi in servizio e dovranno essere di dimensioni facilmente visibili.

Ogni mezzo dedicato ai servizi dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, e con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS.

Per la misurazione dei conferimenti ogni singolo operatore dovrà essere dotato di un lettore RFID portatile, opzionalmente con GPS integrato, in grado di leggere ad una distanza ravvicinata il tag presente sui contenitori. La trasmissione del dato dal lettore RFID presso il server centrale dovrà essere garantita dal canale GPRS o attraverso scarico dati tramite WiFi presso gli uffici operativi dell'I.A.. Il dispositivo dovrà offrire la possibilità di inviare delle segnalazioni degli operatori nel caso di non conformità più o meno gravi nel processo di raccolta da parte delle utenze.

Spettano all'I.A. tutte le eventuali procedure necessarie per l'attuazione di quanto sopra specificato, inclusa, ove necessario, la stipula di accordi con le rappresentanze sindacali e/o l'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I contenitori attualmente ubicati nel territorio sono di proprietà dell'Ente.

L'impresa appaltatrice deve utilizzare contenitori e sacchi per la raccolta dei rifiuti che:

- rechino il logo e nome dell'Ente ed il numero verde per le chiamate da parte degli utenti all'I.A.;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa indicata nel Disciplinare Tecnico;
- siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
- per i contenitori rigidi, siano impilabili, dotati di sportello frontale, chiusura antirandagismo e stampa IML a colori riportante le indicazioni del punto successivo;
- rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro (i contenuti della stampa dovranno essere concordati con la S.A.);
- siano provvisti delle dotazioni segnaletiche a norma di legge;
- limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.

I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico devono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessere magnetica, chiave, ecc.).

Spetta all'impresa appaltatrice il mantenimento in efficienza di attrezzature, contenitori e mezzi impiegati. Spetta all'impresa appaltatrice la sostituzione dei contenitori obsoleti e di quelli eventualmente danneggiati o incendiati e l'assicurazione R.C.T. degli stessi.

Spetta inoltre all'impresa appaltatrice il reintegro gratuito dei contenitori smarriti o sottratti all'utenza, dietro presentazione di autodichiarazione che ne attesti le motivazioni.

L'impresa appaltatrice si assume inoltre il rischio connesso all'esposizione dei contenitori (furto, danneggiamento o altro) senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti o dell'Ente.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

I mezzi e le attrezzature offerti dal soggetto appaltatore in sede di gara, aventi le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere disponibili entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni dall'avvio del servizio pena la risoluzione del contratto.

ART. 27 - Centri Servizi dell'impresa appaltatrice

L'Impresa appaltatrice, al momento dell'affidamento del servizio, dovrà avere la disponibilità di un Centro Servizi nel territorio dell'Ente, qualificato come "unità locale", comprendente rimessa automezzi, magazzino ricambi e attrezzature, sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi e servizi per i dipendenti, recapito telefonico e posta elettronica.

Il Centro Servizi dovrà essere perfettamente agibile ed utilizzabile al massimo entro giorni 180 (centottanta) dalla data di inizio del servizio.

Rimangono a carico dell'Impresa tutti i costi per il viaggio di andata e ritorno dal suddetto sito/i al territorio d'esecuzione dei servizi e da questo agli impianti di smaltimento/trattamento/recupero.

Gli estremi del recapito dell'Impresa appaltatrice ed il nominativo del Responsabile Operativo e, se diverso, del Responsabile Tecnico, con i relativi recapiti (telefono cellulare, e-mail) che dovranno essere comunicati all'Ente in forma scritta entro quindici giorni dall'affidamento. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi; egli sarà a disposizione con i propri recapiti telefonici, al fine di consentire all'Ufficio Tecnico dell'Ente di contattarlo, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di ogni giorno lavorativo sabato compreso, per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa appaltatrice indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il Responsabile Operativo ha il compito di organizzare e dirigere il personale dell'Impresa per l'efficienza ed efficacia del servizio in conformità alle norme del contratto.

L'impresa si obbliga a rimuovere dall'incarico il Responsabile Operativo designato dall'Impresa qualora questi non adempia ai compiti sopra indicati, previa formale contestazione di addebiti da parte dell'Ente. La sostituzione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente, fatta salva la facoltà dell'Impresa di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni.

Gli oneri per la relativa gestione dell'unità locale di cui al presente articolo (inclusi i consumi), manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'impresa appaltatrice.

ART. 28 - Ecosportello

Oltre a quanto indicato al precedente art. 27, l'I.A. ha l'obbligo di mettere a disposizione il personale ed il materiale di consumo per l'attivazione, entro due mesi dall'affidamento del servizio, di un ufficio relazioni con il pubblico (ecosportello) da ubicarsi in accordo con l'Ente. Presso tale ufficio dovrà essere presente personale della ditta dedito alle attività di relazione con il pubblico, secondo le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico.

ART. 29 – Numero Verde e CRM

Al fine di monitorare in modo ottimale lo svolgimento del servizio e di creare una cultura diffusa sui comportamenti corretti da seguire, il soggetto gestore istituirà e gestirà un apposito **Numero Verde** al quale i cittadini e tutti gli interessati potranno richiedere qualsiasi informazione riguardante:

- Tipologia e caratteristiche dei rifiuti;
- Modalità di conferimento dei rifiuti e orari di raccolta;
- Assegnazione o sostituzione di contenitori;
- Ubicazione, orari di apertura e funzionamento dell'Ecocentro Comunale;
- Compostaggio domestico;
- Aggiornamento su iniziative di interesse pubblico (incontri, convegni, eventi);
- Servizi di ritiro di ingombranti, RAEE e similari;
- Segnalazione disservizi, reclami, suggerimenti e chiarimenti.

Attraverso il Numero Verde, inoltre, gli utenti potranno comunicare particolari esigenze legate a situazioni contingenti e prenotare i servizi a chiamata per il ritiro dei rifiuti ingombranti e della raccolta "verde". L'A.I. dovrà mettere a disposizione un sistema informativo (CRM) in grado di gestire il numero verde. Tale sistema deve garantire gli strumenti utili a:

- gestire i contenuti dell'applicazione informativa per i cittadini,
- inviare comunicazione alle utenze mediante notifiche push sull'applicazione informativa per i cittadini (v. art. 30),
- catalogare e registrare le segnalazioni e le richieste di ritiro telefoniche da parte degli utenti mediante interfaccia web,
- catalogare e registrare le segnalazioni e le richieste di ritiro che giungono tramite l'applicazione informativa in modo automatico,
- predisporre i piani di ritiro per le tipologie di rifiuto a domicilio (es. ingombranti, RAEE, sfalci verdi, tessili sanitari etc.),
- fornire la reportistica relativa al monitoraggio della Customer Satisfaction.

ART. 30 – Calendario dei Servizi

- L'impresa appaltatrice si impegna a realizzare entro il 1° dicembre di ogni anno un **calendario informativo** rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.
- In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il servizio per ogni materiale di raccolta, esplicitando anche i giorni di raccolta per le prestazioni aggiuntive del servizio domiciliare. Il calendario dovrà riportare le informazioni su eventuali variazioni dei giorni di raccolta in occasione delle festività ricorrenti per tutta la durata dell'anno successivo.
- Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Ente.
- L'impresa appaltatrice dovrà realizzare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per lo **start-up** dei nuovi servizi domiciliari. Tale campagna dovrà essere descritta nell'offerta tecnica. I contenuti della campagna, il cronoprogramma delle attività e tutte le azioni messe in campo dovranno essere concordati con l'Ente, che potrà integrarli previa nuova concertazione.

- Inoltre, l'impresa appaltatrice dovrà approntare una serie di azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione per ogni anno di appalto (**follow-up** dei servizi), secondo le modalità indicate in sede di offerta tecnica. La ditta dovrà prevedere per le attività di follow up, ad esclusione degli oneri per la gestione dell'ecosportello di cui all'art. 28 e di quelle per lo start-up, almeno il **2%** del canone medio annuo offerto per ogni anno di appalto successivo al primo, concordando le stesse con l'Ente.
- La Ditta sarà tenuta a sottoporre all'Ente un Piano dettagliato di ogni anno di appalto relativo alle attività di follow up, entro l'11° mese dell'anno precedente, per la sua approvazione. Nel caso in cui l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione, potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla a pretendere da parte dell'impresa appaltatrice.
- Tutti i materiali cartacei dovranno essere realizzati in carta riciclata certificata. Non sarà ammesso il ricorso alla carta ecologica. Eventuali gadget o strumenti di comunicazione non cartacei dovranno comunque essere realizzati in materiale riciclato.
- Inoltre, l'I.A. deve prevedere nelle attività di comunicazione la disponibilità, in forma gratuita all'Ente e a tutte le utenze, di un'**applicazione informativa** per dispositivi Android ed iOS (smartphone e tablet) in grado di comunicare in modo bidirezionali con il CRM dedicato agli utenti (v. art. 29) per la gestione del numero verde.

Gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere con l'utilizzo dell'applicazione sono:

- 1) che tale applicazione diventi uno strumento di partecipazione attiva delle utenze del territorio anche ai fini del miglioramento del servizio di igiene urbana;
- 2) che tale applicazione sia facilmente riconoscibile ed utilizzabile sia da parte delle utenze residenti che non residenti (flussi turistici, ecc.);
- 3) che tale applicazione sia in linea con i principi dell'economia circolare permettendo al cittadino di ottenere informazioni in merito allo stesso prodotto prima che diventi rifiuto, facilitando in tal modo lo sviluppo di azioni virtuose relative agli acquisti sostenibili ed alla riduzione dei rifiuti.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, tale applicazione dovrà essere di "seconda generazione", ovvero dovrà contenere i seguenti strumenti:

- 4) glossario/dizionario dei rifiuti aggiornato in base alle indicazioni degli utenti
- 5) calendario delle raccolte domiciliari, anche differenti su più zone dello stesso Comune
- 6) interattività con gli utenti, per permettere una comunicazione bidirezionale tra Cittadini e Ente o Gestore tramite applicazione attraverso:
 - 7) comunicazioni push dall'Ente ai Cittadini
 - 8) invio richieste di informazioni dai Cittadini verso il servizio e ricezione delle risposte/feedback
 - 9) possibilità da parte dell'utente di richiesta servizi a chiamata e conferma da parte del Gestore di indicazione della data di prelievo
 - 10) possibilità da parte dell'utente di conoscere la propria posizione in merito all'applicazione del tributo/tariffa puntuale o metodi similari attivati dall'Ente o dal Gestore, attraverso il numero di conferimenti per tipologia di rifiuto soggetto a contabilizzazione, altre azioni di riduzione rifiuti contabilizzate (compostaggio domestico, riutilizzo, ecc.), valutazione dell'impatto ambientale conseguente ed eventuale scontistica applicata dall'Ente o dal Gestore

ART. 31 –Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'impresa appaltatrice di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti o altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'impresa appaltatrice collaborerà a iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 32 – Avvio dei Servizi e fase transitoria

L'impresa appaltatrice si impegna ad avviare i nuovi servizi di raccolta **entro tre mesi** dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Con avvio dei nuovi servizi di raccolta si intende l'attivazione dei servizi migliorativi sull'intero territorio previsti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'I.A. e l'attivazione/fruibilità dell'applicazione informativa di cui all'art. 30.

Nella fase transitoria la ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo esclusivo carico la sostituzione di eventuali contenitori stradali, sia le necessarie indagini conoscitive del territorio, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'Ente.

Entro tale periodo la ditta dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi e precisamente:

- elaborare la Banca Dati Utenze secondo modalità coerenti con gli obiettivi dell'Ente;
- provvedere al magazzino/deposito provvisorio per le eventuali forniture da consegnare alle utenze, alla preparazione delle fasi di consegna, presso il proprio Centro Servizi o mediante reperimento di idonea area, il tutto a propria cura e spese;
- provvedere alla fornitura dei materiali presso le utenze indicati in sede di gara;
- provvedere all'inizializzazione dei tag da fornire su tutti i contenitori in dotazione alle utenze del territorio;
- provvedere alla distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo;
- provvedere alla eventuale rimozione e deposito presso un sito autorizzato dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio e non riutilizzati.

Per le utenze che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale la ditta dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

Tutti gli altri servizi di igiene urbana (spazzamento strade, gestione centro di raccolta, ecc.), dovranno essere avviati, con le modalità previste nell'offerta tecnica, comprese offerte migliorative, alla data di affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 17.

ART. 33 – Redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e tributo/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

L'I.A., per le attività oggetto di appalto è da considerarsi **il gestore del servizio** ai sensi della Delibera n.443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, quindi, ha il compito di predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Modello Tariffario (MTR) allegato alla citata Delibera n.443/2019 e successive modifiche, provvedendo, quindi, a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal citato Metodo Tariffario (MTR), nonché di corredare il piano con una dichiarazione "attestante la veridicità" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili.

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno di appalto, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il gestore deve anche determinare la eventuale componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno di riferimento confrontati con i ricavi di effettiva competenza.

Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all'art. 3 del citato MTR.

Il gestore, successivamente, deve trasmettere il PEF "grezzo" all'ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte del Comune nel rispetto delle scadenze di legge.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'ETC.

In caso di inerzia del gestore (i.e. l'Impresa Aggiudicataria per le parti oggetto di appalto) nella predisposizione del Piano economico finanziario, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità (ARERA), informando contestualmente il gestore. L'Autorità, ricevuta la comunicazione provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori.

In merito ai contenuti minimi del PEF predisposto dal gestore, che deve comunque essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC, si richiama l'articolo 18 del MTR.

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 1. il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 2. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 3. la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve inoltre includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR), corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 del MTR) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR),

che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel citato provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

I contenuti della relazione di accompagnamento dovranno essere esaustivi, analitici e conformi alle disposizioni del MTR; in linea generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel di raccolta dati. Nella relazione dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti (per le parti di competenza e previste dal presente appalto):

- descrizione del territorio servito;
- attività effettuate, distinguendo le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani dalle attività esterne anche se ricomprese nello stesso contratto di gestione;
- stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- ricorsi pendenti e le sentenze passate in giudicato;
- eventuali variazioni attese di perimetro;
- eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio;
- l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito;
- risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
- l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e di riciclo, allegando l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata;
- il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di attività di cui sopra, riportate nei bilanci del gestore.

Laddove il gestore svolgesse servizi su più Comuni, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità e la relazione di accompagnamento dovrà indicare i criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici applicati nelle relative sezioni), i criteri utilizzati per la eventuale ripartizione dei costi generali e dei cespiti comuni.

L'Ente si riserva l'intenzione di sperimentare procedure di applicazione della tassa/tariffa puntuale di tipo innovativo con l'obiettivo di attivare sistemi di raccolta più aderenti alle effettive esigenze delle utenze anche attraverso servizi personalizzati.

In tal caso l'Impresa è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione della sperimentazione anche attraverso la stipula di appositi separati accordi tra le parti con separato atto contrattuale dall'Ente, in estensione al contratto principale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 1995, n. 157 (art.7, comma 2, lettera e).

Il Piano Economico Finanziario, di cui al primo comma, dovrà contenere tutte le eventuali integrazioni o variazioni contrattuali, nei modi e nelle forme sopra descritti.

ART. 34 - Riservatezza

L'Impresa appaltatrice ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.